



# ASCOM

CORSI DI  
FORMAZIONE  
GRATUITI

**ASCOM**  
FORM

sito web: [www.ascombra.it](http://www.ascombra.it) • e-mail: [info@ascombra.it](mailto:info@ascombra.it)

N. 6 OTTOBRE 2010

INFORMATORE

ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI ZONA DI BRA

Dir. Resp.: Dott. Luigi Barbero - Aut. Tribunale di Alba n. 432 del 3-9-1985 - Poste italiane - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 aut. 1475 - Anno 2010  
Stampato a cura dell'ASCOM Zona di Bra • P.zza Giolitti, 8 - Tel. 0172.413030 - Fax 0172.422594 - Stampa: Comunecazione S.n.c. - Contiene I.P.

## CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO

### PER TITOLARI O LORO DELEGATI ADDETTI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

**L**a Legge Regionale 38/2006 riguardante la “disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”, stabilisce che i titolari di esercizi in attività, o loro delegati, hanno l’obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione in materia di igiene, sanità e sicurezza.

L’ASCOM di Bra sta organizzando i suddetti corsi, attraverso l’Agenzia Formativa ASCOM FORM. È previsto un sistema di utilizzo di “voucher formativi” finanziati dalla Provincia che consente una riduzione del costo di iscrizione a carico dei partecipanti dell’80%, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

I corsi, della durata di 17 ore, sono strutturati in lezioni pomeridiane o preserali, suddivise per argomento e sono un’occasione di aggiornamento sulla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

**Invitiamo pertanto gli interessati a contattare al più presto il nostro Ufficio Formazione Professionale (Bra - Piazza Giolitti 8 - 3° piano - tel. 0172/413030 int. 4) per ulteriori chiarimenti e per l’adesione ai corsi.**

Città di Bra

# Chiusure festive

Ricordiamo che

**LUNEDI' 1° NOVEMBRE 2010**  
Festività di Ognissanti

è prevista la chiusura di tutti gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio della città.

Tale chiusura è stabilita dall’Ordinanza emessa dal Comune di Bra, nella quale sono indicati i giorni festivi del 2010 nei quali si deve osservare la chiusura totale dei negozi.

## UFFICI **ASCOM** CONFCOMMERCIO ZONA DI BRA

### NUOVO CENTRALINO

Da qualche settimana è operante il nuovo centralino con “risponditore automatico”. Le opzioni che potete scegliere sono le seguenti:

**1 SERVIZIO FISCALE  
e CONTABILITÀ**

**2 SERVIZIO LIBRI PAGA e  
SICUREZZA SUL LAVORO**

**3 SERVIZIO FINANZIAMENTI  
E LOCAZIONI**

**4 SERVIZIO FORMAZIONE,  
PROMOZIONE e ATTIVITÀ  
ASSOCIATIVA**

**5 ALTRI UFFICI e SERVIZI**

Conoscendo il numero da digitare per parlare con l’Ufficio desiderato, non è necessario ascoltare il messaggio fino alla fine.

La nuova impostazione, anche se richiede un periodo di rodaggio e abitudine da parte degli Utenti, rende molto più rapida ed efficace la risposta da parte dei nostri operatori e migliorerà sensibilmente i tempi di attesa.

# LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI E I RECENTI CHIARIMENTI MINISTERIALI

A decorrere dal 31.5.2010 sono state introdotte una serie di novità circa:

- l'uso del **denaro contante**;
- l'**utilizzo degli assegni** bancari o postali nonché degli assegni circolari e dei vaglia postali o cambiari;
- l'**utilizzo dei libretti di deposito** bancari o postali al portatore.

Contestualmente il Legislatore è intervenuto **inasprendo le sanzioni** applicabili in caso di violazione delle nuove disposizioni.

## LE NUOVE REGOLE PER L'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

A seguito della riduzione del limite per i trasferimenti di denaro contante, non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo **pari o superiore a € 5.000** (tale limite **fino al 30.5.2010** era di € 12.500).

I trasferimenti che eccedono il predetto limite vanno **eseguiti tramite intermediari abilitati** (banche, Poste, ecc.).

### LIMITE AI TRASFERIMENTI IN CONTANTE

FINO AL 30.5.2010	▶	€ 12.500
DAL 31.5.2010	▶	€ 5.000

La nuova disposizione oltre che essere collegata alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio è stata introdotta anche con l'intento di contrastare l'evasione fiscale.

Va tenuto presente che le predette limitazioni riguardano **complessivamente** il valore oggetto di trasferimento e trovano applicazione anche per le c.d. **"operazioni frazionate"**, intendendo per tali quei pagamenti inferiori al limite che **appaiono artificialmente frazionati**.

Il frazionamento in **più importi inferiori al limite** è comunque ammesso qualora sia previsto dalla **prassi commerciale** ovvero in conseguenza di **accordi contrattuali**.

## COMUNICAZIONE AL MEF DELLE VIOLAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

I soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio devono comunicare, entro 30 giorni, al MEF le **infrazioni circa l'uso del contante** delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.

Nell'ambito della quotidiana attività di gestione delle contabilità aziendale la sensibile riduzione del limite all'uso del contante si ripercuote sulle seguenti fattispecie:

- pagamenti di fatture;
- finanziamenti soci-società;
- distribuzioni di utili ai soci.

## NUOVA FATTISPECIE DI "SOSPETTO"

L'art. 36, DL n. 78/2010, dispone che costituisce un **elemento di sospetto**, che può far scattare la segnalazione dell'operazione all'UIF, **"il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro"**.

Si ritiene che tale previsione non imponga una automatica segnalazione all'UIF da parte del soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio.

## LE NUOVE REGOLE PER L'UTILIZZO DEGLI ASSEGNI

In linea generale, le **banche e le Poste** sono tenute a **rilasciare** i moduli di assegni **muniti della clausola di non trasferibilità**, la quale va apposta **anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari**.

I moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari **in forma libera**, ossia **senza la clausola di non trasferibilità**, possono essere rilasciati solo:

- a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una **specificata richiesta scritta** alla banca ovvero alle Poste;
- **pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo**, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.

Ora, a seguito dei nuovi limiti detti **assegni e vaglia trasferibili**:

- potranno essere utilizzati **esclusivamente per importi inferiori a € 5.000**;
- dovranno riportare, **per ciascuna girata, il codice fiscale del girante, a pena di nullità**.

Inoltre:

- sugli **assegni bancari e postali** emessi per **importi pari o superiori a € 5.000** (che non possono mai essere privi della clausola di non trasferibilità);
- sugli **assegni circolari e vaglia postali e cambiari** (indipendentemente dall'importo);

è sempre necessario indicare il **nome o la ragione sociale del beneficiario**.

Va evidenziato che **il limite va inteso soltanto per il singolo assegno**. Gli assegni utilizzati, anche per la medesima operazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento.

In merito agli **assegni emessi all'ordine del traente** è stato precisato che gli stessi **"non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario"**.

## LE NUOVE REGOLE PER L'UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

I libretti di deposito bancari o postali **al portatore** devono essere utilizzati con le seguenti modalità:

- il **saldo non può essere pari o superiore a € 5.000** (tale limite **fino al 30.5.2010** era pari ad € 12.500).

Per i libretti di deposito **esistenti al 31.5.2010** con un **saldo pari o superiore a € 5.000**, il **portatore** dovrà provvedere, **entro il 30.6.2011**:

- ad **estinguere il libretto**;

ovvero

- a ridurre il relativo **saldo** ad un somma **inferiore al predetto limite**;
- in caso di **trasferimento**, il **cedente** è tenuto a **comunicare i dati identificativi del beneficiario**, nonché la **data del trasferimento** alla banca o alle Poste **entro 30 giorni**.

## IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO

la finalità del nuovo regime sanzionatorio va individuata nell'intento **"di scoraggiare l'uso di strumenti di pagamento anonimi** che possono favorire il riciclaggio e l'evasione fiscale".

Le misure delle sanzioni possono essere così schematizzate:

VIOLAZIONE	SANZIONE
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Trasferimento di denaro <b>contante</b> e titoli al portatore di <b>importo pari o superiore a € 5.000</b></li> <li>● Emissione <b>assegni irregolari</b></li> </ul>	<p><b>Dall'1% al 40%</b> dell'importo trasferito e comunque <b>non inferiore a € 3.000</b>.</p> <p>Nel caso di importi <b>superiori a € 50.000</b> la sanzione applicabile è compresa tra il 5% e il 40% dell'importo trasferito, fermo restando l'importo minimo della sanzione pari a € 3.000.</p> <p>Tale sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante. Si rammenta che in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione al MEF da parte dei soggetti sopra specificati è applicabile la <b>sanzione dal 3% al 30%</b> dell'importo dell'operazione e comunque <b>non inferiore a € 3.000</b>.</p>

## IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO

## LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEgni E I RECENTI CHIARIMENTI MINISTERIALI

VIOLAZIONE	SANZIONE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Libretti al portatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per i libretti di deposito al portatore con <b>saldo pari o superiore a € 5.000</b> si applica la sanzione <b>dal 20% al 40%</b> del saldo. Nel caso di importi <b>superiori a € 50.000</b> la sanzione è <b>aumentata del 50%</b> e pertanto la stessa è pari dal 30% al 60%.</li> <li>• per i libretti di deposito al portatore <b>esistenti al 31.5.2010</b> con <b>saldo pari o superiore a € 5.000</b> per i quali <b>entro il 30.6.2011 non si provvede alla riduzione del saldo ovvero all'estinzione</b>, si applica la sanzione <b>dal 10% al 20%</b> del saldo (dal 15% al 30% nel caso di importi superiori a € 50.000).</li> </ul>

## OBLAZIONE

L'art. 60, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, consente, per le **violazioni di importo non superiore a € 250.000**, l'utilizzo dell'istituto dell'oblazione ex art. 16, Legge n. 689/81 e pertanto il pagamento di una **somma in misura ridotta pari al terzo del massimo o, se più favorevole** e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, **pari al doppio del minimo**, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione.

Così, ad esempio, la **violazione relativa ad un trasferimento di € 40.000 può essere definita con il pagamento di una sanzione ridotta pari a € 800 (40.000 x 2%)**.

Per le violazioni inerenti gli assegni emessi dal traente **non è prevista la possibilità di obblare**, così come per la mancata comunicazione delle violazioni delle limitazioni ai trasferimenti in contante da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

## RIVALUTAZIONE DEI TERRENI SULLA BILANCIA DEI VANTAGGI

## Perizia di stima e imposta sostitutiva entro il 31 ottobre 2010

La riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni edificabili comporta la necessità di effettuare un'attenta valutazione sull'effettiva convenienza di porre in essere tutte le operazioni prescritte dalla normativa e necessarie al fine di vedersi riconosciuto il nuovo valore. A tal fine è quindi necessario confrontare il costo complessivo dell'operazione di rivalutazione (imposte dovute e costo dell'adempimento) con la tassazione "a regime" nell'ipotesi di cessione senza rivalutazione.

È consentito l'adeguamento del costo d'acquisto, al quale deve essere riferita la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, dei terreni edificabili e dei terreni con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2010.

Per i terreni agricoli e quelli con destinazione edificatoria è necessaria la redazione di una **perizia di stima** da parte di soggetti iscritti agli albi degli **ingegneri**, degli **architetti**, dei **geometri**, dei **dottori agronomi**, degli **agro-**

**tecnici**, dei **periti agrari** e dei **periti industriali edili**. Il costo sostenuto per la perizia giurata di stima – da redigersi **entro il 31 ottobre 2010** – è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile o con destinazione agricola, nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

Sul maggior valore è dovuta un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi nella misura del **4%** del valore così rideterminato, il cui versamento può essere rateizzato fino ad un massimo di **tre rate annuali** di pari importo, a partire **dal 31 ottobre 2010**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del **3% annuo**, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

La rideterminazione del valore d'acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola costituisce il **valore minimo di riferimento** ai fini delle **imposte sui redditi**, dell'**imposta di registro** e delle **imposte ipotecaria e catastale**.

## COMUNICAZIONE DATI CATASTALI NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Dal 1° luglio è diventata obbligatoria l'indicazione dei dati catastali degli immobili nelle richieste di registrazione di contratti di locazione e affitto di beni immobili. L'obbligo è scattato anche per le relative cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, come pure per i contratti di comodato.

È quindi più difficile registrare contratti relativi ad immobili non iscritti al catasto. Nel modello 69 per la richiesta di registrazione trova spazio il "Quadro D", predisposto appositamente dal Fisco per ospitare i "dati degli immobili" per i quali si chiede la registrazione.

A questa novità si lega anche il debutto del Modello CDC da utilizzare soltanto per la comunicazione dei dati catastali relativi a beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010. Il Modello 69 va presentato all'Agenzia delle Entrate per le richieste di registrazione, effettuate a partire dal 1° luglio 2010 dei seguenti contratti: di locazione, affitto e comodato di beni immobili, invece per i contratti già registrati al 1° luglio 2010, il Modello CDC potrà essere presentato sia in forma cartacea che in via telematica nel termine di venti giorni dalla data di versamento attestante la cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di beni immobili. Il Modello CDC va presentato una sola volta. Per quanto riguarda la modalità telematica, le Entrate hanno provveduto ad approvare le nuove "specifiche tecniche", al fine di consentire l'inserimento dei dati catastali dell'immobile anche nel programma informatico per gli adempimenti di registrazione. La mancata o errata indicazione dei dati catastali nelle richieste di registrazione è punita con una sanzione che va da un minimo del 120% ad un massimo del 240% dell'imposta di registro dovuta.

Restano invariate le altre sanzioni previste e cioè dal 100% al 200% dell'imposta dovuta per insufficiente dichiarazione di valore che sale però dal 200% al 400% in caso di occultamento del corrispettivo. Le sanzioni per l'omessa registrazione sono ridotte in caso di ravvedimento operoso al 10% dell'imposta dovuta se l'omessa registrazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza e al 12% se avviene entro un anno. Le sanzioni per il mancato pagamento invece sono pari al 2,5% dell'imposta (30 giorni dalla scadenza) e al 3% dell'imposta (entro un anno). A parte sono dovuti gli interessi.

## MISURE A FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO E DELLA CREAZIONE DI IMPRESA

ART. 42 della L.R. 34/2008 e s.m.i.

Ai blocchi di partenza i termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari delle "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa". A decorrere dalla data del **13 settembre 2010 ore 09.00** è possibile prendere visione della modulistica sul sito della Finpiemonte S.p.A. [www.finpiemonte.info](http://www.finpiemonte.info). Con il presente strumento di finanziamento la Regione Piemonte promuove ed agevola la creazione di nuove imprese attraverso il rilascio di finanziamenti in parte con capitale da rimborsare a tasso zero ed in parte a tasso convenzionato con gli istituti di credito e contributi a fondo perduto pari al 40% delle spese di avvio e gestione caratteristica dell'impresa (es.: pubblicità, canoni di locazioni). La nuova misura ha sostituito le agevolazioni previste dalla L.R. 22/97 destinata ai giovani imprenditori ed alle donne imprenditrici, che ha chiuso i battenti nel novembre scorso.

Per informazioni in merito alla nuova opportunità e valutare anche le altre opportunità di finanziamento esistenti, è a disposizione l'Ufficio Finanziamenti dell'ASCOM di Bra - Rag. Bò Gavino e Dott. Barbero Luca n° di telefono 0172/413030 oppure [finanziamenti@ascombra.it](mailto:finanziamenti@ascombra.it)

# NUOVE REGOLE PER I DEBITI CONTRIBUTIVI

In tema di rateazione dei debiti contributivi l'INPS, con la Circolare n. 106 del 3 agosto 2010, è intervenuto per chiarire le novità nella disciplina.

Come noto, i datori di lavoro che non sono in grado di far fronte al versamento dei contributi nei termini ordinariamente previsti possono richiedere la rateazione dei debiti contributivi.

Fino ad ora, i contributi per i quali poteva essere chiesta la rateizzazione erano esclusivamente quelli posti a carico del datore di lavoro e non quelli posti a carico del dipendente. Infatti, all'atto della presentazione della domanda di dilazione, il datore di lavoro doveva provvedere:

- al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (contributi a carico del dipendente);
- al versamento, in attesa della decisione della domanda stessa, di un acconto pari alla rata proposta o comunque non inferiore ad 1/12 del debito per contributi, o per sole sanzioni, riconosciuto esplicitamente e incodizionatamente nei confronti dell'Istituto.

Con la circolare n. 106/2010, l'INPS ha specificato che a far data dal 3 agosto 2010, sono state introdotte le seguenti novità:

- eliminazione dell'obbligo di pagamento anticipato della somma provvisoria corrispondente ad 1/12 del dovuto come condizione necessaria per la definizione dell'istanza di pagamento dilazionato e l'emissione del piano di ammortamento da parte del datore di lavoro;
- possibilità per il datore di lavoro di inserire nel debito oggetto di dilazione le ritenute previdenziali operate a carico del dipendente.

Si ricorda che, l'articolo 2 della Legge n. 638/1983 prevede che:

- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
- la denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.

Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro ometta di versare le ritenute operate ai dipendenti commette illecito penalmente sanzionabile nei termini sopra evidenziati.

Con la circolare n. 106/2010, viene sottolineato che l'inclusione nelle somme che possono essere oggetto di dilazione anche dei contributi a carico dei lavoratori non fa cadere l'obbligo da parte dell'Istituto di dare corso all'eventuale denuncia presso l'Autorità giudiziaria di violazioni integranti fattispecie di reato ai sensi della normativa vigente. Tuttavia, la valutazione in merito alla

concessione della dilazione verrà effettuata indipendentemente dall'eventuale condotta penalmente rilevante, non interessando quest'ultima in alcun modo la concessione.

La nuova procedura attivata dall'INPS tende a snellire il vecchio sistema di recupero dei debiti contributivi eliminando relativamente al piano di ammortamento il sistema del doppio provvedimento, uno provvisorio e l'altro definitivo, ed in aggiunta si pone l'obiettivo di ridurre notevolmente i tempi di riscossione.

Tale nuovo sistema pone, però, l'accento sulla necessità di vedere fin dal primo momento garantito il pagamento, con l'obbligo di versamento della prima rata del piano di ammortamento prima o contestualmente alla sottoscrizione del piano stesso, evitando così anche i casi di pretestuose richieste volte, in alcuni casi, a ritardare il procedimento di recupero del credito dovuto.

La sottoscrizione del piano di ammortamento e il contestuale pagamento della prima rata, rappresenta condizione necessaria e sufficiente per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

## Rateazione dei crediti gestiti nella fase amministrativa

Secondo quanto disposto dall'INPS, in caso di esposizione debitoria relativa a somme non ancora iscritte a ruolo, il contribuente moroso potrà ottenere il pagamento dilazionato solo previa presentazione all'Istituto di apposita istanza comprendente:

- tutti i debiti maturati nei confronti dell'INPS al momento della richiesta;
- che non siano già stati oggetto di iscrizione a ruolo.

La domanda di dilazione può riguardare:

- crediti non ancora versati accertati dall'INPS o dichiarati dal contribuente;
- crediti accertati dall'INPS e richiesti a mezzo di "avviso bonario";
- crediti già richiesti a mezzo di avviso bonario, ma non ancora iscritti a ruolo;
- crediti già affidati all'Agente della Riscossione, ma non ancora notificati al contribuente.

Secondo quanto stabilito dall'INPS, la dilazione, ove concessa e nel rispetto dei requisiti di cui sopra, potrà avere la durata complessiva di:

- 24 rate mensili, con possibilità di prolungamento a 36 rate, previo specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- in casi particolari, 60 rate mensili previa autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia.

Ulteriore requisito per la concessione della dilazione è rappresentato dalla sottoscrizione dell'estratto contributivo relativo ai crediti oggetto di rateazione, contestualmente alla presentazione

della domanda. In ogni caso il mancato pagamento della prima rata comporta l'automatico annullamento della concessione in merito all'intero piano di ammortamento, con contestuale immediata iscrizione a ruolo del credito e recupero delle somme maturate nel corso del periodo di sospensione.

L'INPS ricorda infine che come in passato, potranno essere accolte le domande per i quali:

- il contribuente provveda al regolare versamento della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente;
- l'esposizione debitoria inserita in rateazione non sia determinata durante il periodo di durata di una precedente dilazione.

In altre parole, se il debito per il quale si richiede la dilazione è maturato nel corso di una precedente dilazione, tale dilazione potrà essere concessa a condizione che sia definita tramite pagamento la dilazione in corso e sia prestata idonea garanzia fideiussoria.

## Rateazione dei crediti a seguito di iscrizione a ruolo

Per quanto attiene ai crediti iscritti a ruolo, la modalità attualmente ammessa per il pagamento in forma dilazionata è duplice:

- pagamento presso l'INPS in complessive 60 rate, a partire dall'11 agosto 2002;
- pagamento presso Equitalia spa (in qualità di Agente per la riscossione), a decorrere dal 1° marzo 2008.

In merito, l'INPS evidenzia che pur coesistendo le due modalità di pagamento dilazionato, "il legislatore ha inteso ricondurre all'unità la disciplina delle rateazioni" pertanto, a decorrere dal 3 agosto 2010, i contribuenti che intendono regolarizzare in forma dilazionata il proprio debito iscritto a ruolo dovranno rivolgersi esclusivamente all'Agente di riscossione. In sostanza rimane attiva unicamente la possibilità di pagamento rateizzato nei confronti di Equitalia, dovranno proporre domanda esclusivamente a detta società che valuterà la sussistenza delle condizioni per la concessione.

Pertanto l'INPS, sempre a decorrere dal 3 agosto 2010, si riserva solamente la gestione dei crediti in fase amministrativa.

## Regole INAIL di rateazione dei debiti

A differenza dell'INPS, l'INAIL ha devoluto l'intera gestione del recupero del credito iscritto a ruolo agli Agenti per la Riscossione già a decorrere dal 1° marzo 2008.

Infatti, con la Circolare n.22 del 3 aprile 2008, l'INAIL ricorda che ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 602/1973, la rateazione delle somme iscritte a ruolo per debiti sia fiscali che contributivi, è concessa esclusivamente agli agenti per la riscossione, i quali potranno decidere sulla possibilità di dilazionare le somme complessive per un massimo di 72 rate a cadenza mensile, in relazione ad una certificata ed obiettiva situazione di difficoltà del debitore.

In altre parole, pur rimanendo in capo agli enti previdenziali la facoltà di concedere il beneficio della rateazione, tuttavia, l'INAIL ha ritenuto comunque opportuno utilizzare già dal 2008 esclusivamente l'attività degli agenti della riscossione. Si segnala che ai fini dell'emissione del Documento di Regolarità Contributiva (DURC), l'azienda debitrice sarà considerata regolare solo a seguito dell'accoglimento della domanda di rateazione, non ritenendosi sufficiente la semplice presentazione della domanda.

Per quanto riguarda la richiesta di dilazione di crediti non iscritti a ruolo, nella circolare n. 22/2008, l'INAIL rimanda a quanto disciplinato con circolare n. 44 del 23 luglio 2004 nella quale l'Istituto conferma la propria competenza a concedere le rateazioni dei debiti contributivi non iscritti a ruolo.

## Dilazioni brevi

Possibilità di rateizzare fino a quattro UNIEMENS scoperti per un massimo di sei rate (non inferiori a 100 euro);

- La dilazione deve essere chiusa nell'anno solare e vi si può ricorrere per un massimo di due volte nell'arco dello stesso.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE

### PER PUBBLICI ESERCIZI



La Legge n. 120 del 29/07/2010 – Disposizioni in materia di sicurezza stradale - è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e tale provvedimento modifica gli obblighi vigenti per i pubblici esercizi che somministrano bevande alcoliche.

In particolare, per i titolari e i gestori dei pubblici esercizi che proseguono la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche oltre le ore 24.

- dal 13 novembre è previsto l'obbligo di avere, presso almeno un'uscita del locale, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettrico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Inoltre, devono obbligatoriamente esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali specifiche tabelle alcolemiche.

Ricordiamo inoltre che è stato posticipato dalle 2 alle 3 l'orario dopo il quale è previsto il divieto di somministrazione bevande alcoliche.

- dal 13 agosto 2010 sono entrate in vigore tutte le altre norme.

**Gli esercizi di vicinato hanno il divieto di vendere tali bevande dalle ore 24,00 alle ore 6,00.**

### CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

*Riapertura termini per richiesta rilascio per documentazione*

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato comunicazione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Dirigenziale n. 1250/RD del 26 aprile 2010 che, in materia di rilascio della carta di Qualificazione del Conducente, consentirà ai soggetti nelle condizioni di farlo, di richiedere il rilascio della Carta "per documentazione", ovvero in esenzione da corso ed esame, fino alla data del 9 settembre 2013 in caso di abilitazione al trasporto di persone e fino al 9 settembre 2014 in caso di abilitazione al trasporto di cose.

Nel rispetto, dunque, degli altri criteri previsti dalla normativa vigente, è stato superato il precedente termine del 5 aprile 2010, fissato per effettuare le richieste di rilascio per documentazione.

### TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER LAVORI IN APPALTO

La legge del 13 agosto 2010 n. 136 concernente il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ha definito che la tessera di riconoscimento, che deve essere indossata dai lavoratori durante i lavori in cantiere o comunque in appalto, oltre alla foto e alle generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, debba contenere anche la data di assunzione del lavoratore e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Per i lavoratori autonomi, oltre alla fotografia e le generalità, la tessera di riconoscimento deve riportare anche l'indicazione del committente.

### PROGRAMMI TELEVISIVI A PAGAMENTO

La Corte di Cassazione con sentenza 20142 del 27 maggio u.s. ha confermato che chi consente agli avventori di assistere alla trasmissione di programmi televisivi a pagamento in forza di un contratto per uso esclusivamente privato commette reato.

È quanto accaduto ai presidenti di un circolo privato e di una cooperativa nei quali la Guardia di Finanza aveva accertato che l'utilizzo per trasmettere una partita di calcio di apparecchi decoder muniti di schede elettroniche che consentivano la ricezione a pagamento di Tele+. Tali schede erano state rilasciate da detta società per il mero uso privato e non per la diffusione al pubblico, come peraltro chiaramente previsto dal contratto.

Si ricorda che la norma violata stabilisce che: "è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582 a 15.494 euro".

**Per maggiori informazioni è a disposizione l'Ufficio Segreteria dell'ASCOM di Bra - Tel. 0172/413030**

### ANTIRICICLAGGIO

La conversione in Legge ha modificato l'art.14, lett.e) ed e)-bis, D.Lgs n. 231/2007, prevedendo l'esclusione dagli obblighi antiriciclaggio nei confronti dei soggetti che esercitano l'attività di offerta, attraverso Internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché su rete fisica di tale attività.

L'obbligo resta con riguardo agli altri giochi o scommesse con vincite in denaro diversi da quelli sopra indicati.

Pertanto è entrato in vigore *l'esone-ro dagli obblighi antiriciclaggio per:*

**il gioco del Lotto;**

**le lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita;**

**i concorsi a pronostici**

# Fondo Est

## SOSPENSIONE PER MOROSITÀ, PRECISAZIONI SUI VERSAMENTI

Il Fondo EST rende noto che:

- dal 31 dicembre 2010 non sarà più possibile effettuare i versamenti tramite la modalità trimestrale trimestrale anticipata.

Il Regolamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa EST, come modificato in data 24 marzo 2010, prevede all'articolo 6 che:

- "Il mancato versamento dei contributi relativi ad un dipendente ancora in forza, che determini una **morosità dell'Azienda**, protratta per un periodo superiore al numero dei mesi di carenza, determina, per il lavoratore interessato, la **sospensione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa**. Tale sospensione sarà comunicata in anticipo al dipendente ed entrerà in vigore dal primo giorno successivo al periodo di morosità dell'Azienda. Il Fondo EST si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie all'incasso dei contributi dovuti dalle aziende. Successivamente alla fase di primo avvio di EST, a far data dal 1 gennaio 2011, in tutti i casi di ritardato versamento dei contributi, si applicherà, con decorrenza dal mese successivo al mese di scadenza della contribuzione, un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti. Nel caso di comunicazione tardiva di cessazione dell'azienda o di applicazione di altro CCNL, eventuali richieste di cancellazione con effetto retroattivo e conseguente restituzione dei contributi versati non possono essere accolte qualora inoltrate dopo che i contributi siano stati utilizzati per la copertura assicurativa.

In caso di mancato versamento dei contributi le prestazioni possono essere riattivate solo a seguito dell'effettivo pagamento mediante bonifico bancario. La relativa ricevuta e la comunicazione di ravvedimento, andranno trasmessi al Fondo".

Il Fondo EST, con la Circolare n. 3/2010 rende noto che, in conformità di quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento, ha proceduto:

- alla sospensione di tutte quelle aziende che sono risultate morose "per un periodo superiore al numero dei mesi di carenza".

Il Fondo comunica che tale periodo di **carenza** è pari a **sei mesi**.

- alla sospensione da tutte le prestazioni nei confronti dei lavoratori per i quali l'azienda non ha versato il contributo per l'assistenza sanitaria integrativa.

Il Fondo fornisce alcune precisazioni per i consulenti o gli addetti dei centri servizi o le aziende, che si trovano a dover gestire tale situazione; in particolare:

- non si potranno essere effettuare modifiche sullo stato di queste aziende (segnalate con la scritta in rosso "Azienda sospesa per morosità");

- sarà permessa esclusivamente la visualizzazione e la stampa degli ordini di bonifico relativi ai periodi non rendicontati;

- per quanto riguarda le aziende con modalità di pagamento mensile i cui adempimenti sono gestiti da consulenti o addetti dei centri servizi, verranno scartati i file delle aziende sospese per morosità;

- viene sottolineata la necessità di verificare la lista dei dipendenti relativa al trimestre/mese successivo al periodo di morosità dell'azienda (es.: periodo di morosità 101 e 102, fare attenzione al 103).

Il Fondo, infine fornisce le istruzioni per la riattivazione della posizione delle aziende sospese e delle prestazioni dei lavoratori coinvolti. In particolare

La riattivazione avviene esclusivamente a seguito dell'**effettivo pagamento** mediante **bonifico bancario**, il quale dovrà essere:

- **inviato in copia al numero di fax 0651605532 o effettuata una scansione dello stesso alla mail [contenzioso@fondoest.it](mailto:contenzioso@fondoest.it)**

### Periodi di contribuzione che danno diritto alle prestazioni

Il Fondo EST rende noto che, a seguito degli accordi con le compagnie di assicurazioni, in caso di morosità:

- solo i contributi relativi agli ultimi 12 mesi daranno diritto alle prestazioni;

- pertanto il pagamento di periodi precedenti permetteranno all'azienda di regolarizzare la propria posizione limitatamente agli ultimi sei mesi.

I contributi versati in ritardo dalle aziende, che non danno diritto alle prestazioni sanitarie, sono devoluti al Fondo morosità (art. 9 del Regolamento), e verranno "destinati secondo gli scopi e le finalità specificati all'art. 5 dello Statuto del Fondo".

### VERSAMENTI CONTRIBUZIONE ORDINARIA

In base al regolamento (articolo 4), per ogni dipendente in forza ed avente diritto all'assistenza integrativa, il versamento dei contributi deve essere effettuato con cadenza **trimestrale anticipata** alle seguenti date:

- **16 gennaio**,

per il trimestre 1° gennaio - 31 marzo;

- **16 aprile**,

per il trimestre 1° aprile - 30 giugno;

- **16 luglio**,

per il trimestre 1° luglio - 30 settembre;

- **16 ottobre**,

per il trimestre 1° ottobre - 31 dicembre.

In alternativa al versamento trimestrale anticipato è previsto il **versamento mensile**. Il versamento mensile della contribuzione viene effettuato con **cadenzza posticipata**, dal 1 al 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Alle piccole e medie aziende con personale sostanzialmente stabile, è concesso di effettuare il versamento dell'intera annualità in unica soluzione. Il **versamento annuale** deve essere effettuato, in forma **anticipata**, nel periodo dal 1 al 28 febbraio.

### Proroga versamento di agosto

In relazione al versamento mensile, il Fondo EST, con la circolare in oggetto, rende noto che la scadenza del termine di pagamento della contribuzione relativa al  **mese di luglio** prevista al 16 agosto è prorogato al **10 settembre 2010**.

### Versamento trimestrale anticipato

Infine, il Fondo EST ricorda che dal **31 dicembre 2010** non sarà più possibile effettuare versamenti con sistema il trimestrale anticipato.

Le aziende che utilizzano tale modalità di pagamento possono optare per il pagamento mensile posticipato o per l'annuale anticipato. Il **cambio di modalità** di pagamento potrà essere richiesto dal prossimo mese di **settembre**.

Il Fondo precisa che, qualora **entro il 31 dicembre 2010**, le aziende, i consulenti o i centri servizi non abbiano comunicato alcuna scelta, d'ufficio sarà effettuato il passaggio dal sistema trimestrale anticipato al **mensile posticipato**.





# Fondo Est

assistenza sanitaria integrativa  
commercio turismo servizi e settori affini

## Menu del Fondo Est

*per tutti i dipendenti del  
terziario, commercio, turismo e servizi*

RIMBORSO DEI TICKET  
DIAGNOSTICA e TERAPIA  
VISITE SPECIALISTICHE  
ODONTOIATRIA  
CHIRURGIA

SERVIZI DI CONSULENZA  
PACCHETTI di PREVENZIONE  
PACCHETTO MATERNITA'  
TUTELA DEL NEONATO

*Nuove prestazioni sanitarie  
nell'ambito dell'inabilità temporanea*

FISIOTERAPIA  
AGOPUNTURA MANU MEDICA  
PRESIDI ED AUSILI MEDICI ORTOPEDICI

[www.fondoest.it](http://www.fondoest.it)

# D.U.R.C.

## Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva

A seguito delle recenti modifiche normative del mese di Luglio 2010, introdotte dalla D.G.R. 20-380 del 26/07/2010 è stato disposto che tutte le imprese operanti su area pubblica devono produrre ai comuni competenti territorialmente, entro il 31 dicembre di ogni anno al fine di dimostrare, per l'anno fiscale e previdenziale precedente, la loro regolarità copia della seguente documentazione:

- D.U.R.C. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva), in caso di azienda con personale dipendente, rilasciato dall'ente preposto nell'anno in corso con riferimento all'anno fiscale precedente;
- CERTIFICATO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, in mancanza del D.U.R.C. e in caso di azienda che non si avvalga di personale dipendente, rilasciato dall'ente preposto nell'anno in corso con riferimento all'anno fiscale precedente;

- ATTESTATI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS riferiti all'anno precedente, in difetto di entrambi i documenti sopraindicati;
- Ricevuta dell'avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi;
- Visura camerale in corso di validità;
- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare e del legale rappresentante dell'azienda.

Si precisa che *per le attività iniziate da meno di un anno*, rispetto alla data del 31 dicembre, nel caso di acquisizione d'azienda per subingresso a seguito di cessione, gerenza, donazione, comodato d'uso gratuito di autorizzazione e di qualsiasi tipologia di trasferimento, gli operatori *devono esibire l'analoga certificazione del dante causa, ossia del precedente titolare.*

Accertata la regolarità, il comune rilascerà, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposito modello di verifica di regolarità contributiva e fiscale dell'impresa, denominato V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche) allegato all'autorizzazione, quale parte integrante della stessa. Tale documento è conservato dall'operatore per i controlli amministrativi sui luoghi di esercizio dell'attività.

Si informa che il comune competente al rilascio dell'autorizzazione, nel caso in cui riscontri un'inadempienza, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell'autorizzazione. Il Comune provvederà entro 30 giorni dall'avvenuta regolarizzazione, alla conclusione del procedimento.

**Per ulteriori informazioni  
e per l'espletamento delle  
pratiche ai Comuni si prega**

**di contattare l'Ufficio Segreteria**

**dell'ASCOM di Bra**

**Tel. 0172/413030.**

## SEGNALAZIONE BOLLETTINI EQUIVOCI

Si informa che viene diffuso, ad opera di una società con sede in Messico, denominata Expo Guide S. de RL de CV, un modulo la cui sottoscrizione determina la stipulazione di un vero e proprio ordine, per un costo di € 1.181,00 annui, avente ad oggetto la pubblicazione di un'inserzione pubblicitaria all'interno del sito internet [www.expo.guide.com](http://www.expo.guide.com).

Si segnala che il contratto, della durata iniziale di anni 3 è revocabile, tramite lettera raccomandata, entro 3 giorni dalla data di stipulazione; è tacitamente rinnovabile di anno in anno se non disdetto con tre mesi di preavviso rispetto alla scadenza e che foro competente, in caso di controversie, viene indicato quello messicano.

Quanto sopra premesso, si invitano le imprese destinatarie di tale modulo a valutare, con la massima attenzione, il suo contenuto e di non apporre alcuna firma e/o timbro onde evitare di contrarre un'obbligazione giuridicamente vincolante ed onerosa.

## corso di aggiornamento per fioristi



Si è concluso in questi giorni presso l'ASCOM un corso di aggiornamento di tecniche floreali avente come tema: "Composizioni floreali", organizzato con la collaborazione della Federazione Nazionale Fioristi (Federfiori).

I partecipanti, fioristi di Bra e della zona, hanno interpretato e realizzato varie composizioni floreali, adottando nuove tecniche con metodi e stili innovativi.

Il docente, Maestro fiorista, ha seguito passo a passo gli allievi nella realizzazione dei lavori, improntati sulla creatività personale dei partecipanti, coinvolgendoli in esercitazioni riguardanti la creazione di composizioni personalizzate ed articolate, con fiori freschi e materiali vegetali complementari.

Il corso rientra nel programma dell'attività formativa dell'ASCOM di Bra e sicuramente sarà seguito da altri corsi per operatori del settore, visto il notevole successo.

**50&PIU'**  
Fenacom

## Crociera sul Reno

50&PIU' FENACOM sta organizzando per il periodo dal 1° aprile al 7 aprile 2011 la crociera fluviale sul Reno. Molti poeti, pittori e musicisti hanno reso il loro tributo a questa importante arteria del sistema fluviale europeo. La bellezza e la storia della sua vallata sono state riconosciute dall'Unesco come Patrimonio Mondiale dell'Umanità. La navigazione offre vedute su uno scenario di castelli superbi, vasti vigneti, boschi lussureggianti, città storiche e graziose località. La Crociera si svolge lungo un itinerario tra i più romantici e suggestivi d'Europa, a bordo dell'elegante motonave Swiss Crystal: imbarco a Strasburgo e navigazione per Magonza, Francoforte, Cochen e Treviri lungo la Mosella, Coblenza Heidelberg, Spira e ritorno a Strasburgo, dove è previsto un incontro con alcuni europarlamentari presso il Parlamento Europeo.

*I soci 50&PIU' FENACOM interessati a partecipare alla crociera possono rivolgersi all'Ufficio Fenacom dell'ASCOM di Bra - tel. 0172/413030.*